

DISCIPLINARE

AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER L'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "A. SERENA" DI CAONADA.

Il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'affidamento è il seguente: 72074808A5

Premesso che:

--il presente documento disciplina l'incarico professionale relativo alla progettazione, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione **PER L'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "A. SERENA" DI CAONADA.**

- con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ per l'affidamento in oggetto è stata indetta una procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..

--con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stata disposta l'aggiudicazione dei servizi tecnici di cui al presente contratto di incarico;

- è stata acquisita comunicazione/informativa antimafia, emessa dalla Prefettura di _____ in data _____ prot. _____;

L'anno _____ (_____) il giorno _____ (_____) del mese di _____, in Montebelluna nella sede _____, con la presente scrittura privata, da valere come Legge,

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente disciplinare, ivi inclusi il bando di gara, il documento preliminare alla progettazione, l'offerta tecnica ed economica presentate dal Progettista, ancorché non materialmente allegati per espressa volontà delle parti ma acquisiti agli atti dell'Amministrazione, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO TRA:

_____ in qualità di _____, _____, nato a _____ (_____) il ____/____/____, C.F. _____, domiciliato per la carica che ricopre presso il Comune di Montebelluna, il quale agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, autorizzato a sottoscrivere il presente Atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/00 ed in virtù del Decreto Sindacale n. ____ del ____/____/____,

E

_____ iscritto all'Ordine degli _____ della provincia di _____ al n. _____, C.F. _____, P.IVA _____, con studio in _____ a _____, in seguito denominato "Tecnico"

[nelle parti riferite all'Incaricato il testo dovrà essere adeguato in funzione della tipologia del soggetto affidatario]

SI conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto dell'incarico

1. L'Amministrazione comunale conferisce a _____ *[indicare]* l'incarico professionale relativo ai "servizi di ingegneria ed architettura" di cui in premessa relativi a:

- Progettazione definitiva;
- Progettazione esecutiva;

nonché alle seguenti condizioni:

- ai sensi dell'art. 111 co. 1 del Codice all'accertata carenza di idoneo personale interno all'amministrazione, o ad altre pubbliche amministrazioni, da verificare in prossimità della data di inizio dei lavori;
- alla previa adeguata copertura finanziaria di realizzazione dell'opera ed alla effettiva esecuzione della stessa;

l'incarico professionale relativo ai "servizi di ingegneria ed architettura" di cui in premessa relativi a:

- Direzione lavori;
- Misure e contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo;
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.

Non ricorrendo le suddette condizioni l'affidamento di tali attività si intende revocato e nulla sarà dovuto al tecnico a titolo di risarcimento o quant'altro.

Sono ricomprese nei servizi di cui sopra le seguenti prestazioni accessorie:

- eventuali integrazioni delle campagne di indagini diagnostiche e dei sondaggi stratigrafici necessarie per accertare le caratteristiche di resistenza dei materiali esistenti e la caratteristiche meccaniche dei terreni di fondazione;
- relazione che individui tutte le pratiche e i pareri da acquisire e necessari ai fini della realizzazione dell'opera;
- redazione di tutte le pratiche, nelle copie richieste, ai fini dell'ottenimento dei pareri necessari (e/o eventuali varianti ai pareri acquisiti sul progetto definitivo complessivo);
- presenza alle sedute con il RUP per la verifica del progetto e di tutti gli incontri con la stazione appaltante che si rendessero necessari;
- eventuali integrazioni ai progetti richieste dall'Amministrazione Comunale.
- la redazione, a lavori ultimati, degli elaborati as built oggetto d'intervento e delle relazioni/certificazioni richieste per legge, necessarie ai fini del collaudo delle opere e per l'ottenimento dell'agibilità;
- trattazione di tutte le eventuali riserve dell'impresa ed eventuali verifiche, approfondimenti che potranno venire richiesti dal RUP e di tutti i necessari incontri con la stazione appaltante e l'impresa appaltatrice che si renderanno necessari
- altre prestazioni accessorie previste nel presente disciplinare e nella documentazione di gara (Documento Preliminare alla Progettazione, schema di parcella professionale, ecc.).

2. Si precisa inoltre ai sensi dell'art. 34, comma 2, del Codice che i servizi di progettazione devono tener conto dei criteri ambientali minimi (specifiche tecniche e clausole contrattuali) di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2017, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 23 del 28 gennaio 2017 "Allegato 2".

Art. 2 Soggetto incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche

1. La persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'art. 24, c.5, del D.Lgs. 50/2016 è _____, iscritto all'Ordine degli _____ della provincia di _____ al n. _____, C.F. _____, P.IVA _____, con studio in _____ a _____ Iscrizione ente previdenziale _____.
[completare con i dati richiesti].

Art. 3 Soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali

1. La/e persona/e fisica/he che svolgerà/anno le prestazioni di cui al presente disciplinare è/sono la/le seguente/i *[completare con i dati richiesti]*:

- _____
iscritto all'Ordine degli _____ della provincia di _____ al n. _____,
C.F. _____, P.IVA _____, con studio in _____ a _____.

- _____
iscritto all'Ordine degli _____ della provincia di _____ al n. _____,
C.F. _____, P.IVA _____, con studio in _____ a _____.

Art. 4 Collaboratori

1. Il tecnico incaricato, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione alla S.A., ferma restando la propria responsabilità nei confronti della S.A.. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente disciplinare. La Committenza rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra l'Incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Art. 5 Normativa di riferimento

1. Nello svolgimento dell'incarico si dovranno osservare le normative vigenti in materia di progettazione e direzione lavori per le opere pubbliche, e in particolare:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” per gli articoli ancora in vigore;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- linee guida ANAC in quanto applicabili;
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2017, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 23 del 28 gennaio 2017 “Allegato 2”

2. Dovranno altresì essere rispettate tutte le norme tecniche in vigore attinenti la realizzazione delle opere (architettoniche, strutturali, impiantistiche, di sicurezza, antincendio) ed ogni altra norma tecnica specifica vigente al momento dello svolgimento della prestazione professionale richiesta (norme UNI, CEI,).

Art. 6 Obblighi generali dell'Amministrazione

La S.A. si impegna a fornire all'Incaricato tutta la documentazione a sua disposizione inerente l'oggetto dell'intervento.

Art. 7 Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni richieste:

PROGETTAZIONE e prestazioni connesse:

L'attività di progettazione susseguente dovrà essere svolta sia con riferimento ai contenuti del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara e del DPP e inoltre a quelli dell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario e costituente parte integrante del presente contratto nonché svolgersi in forma organica e coordinata rispetto alle informazioni desunte dalla Stazione Appaltante.

La progettazione dovrà tener conto dell'entità della spesa complessiva prevista per l'intervento oggetto dell'incarico pari a: euro _____00 (esecuzione lavori + oneri sicurezza) IVA e somme a disposizione della Stazione Appaltante esclusi pertanto il progettista è tenuto a studiare soluzioni tecniche tali da poter consentire la realizzazione dell'opera nel rispetto di tale limite economico. L'importo totale dei lavori riportato rappresenta una prima determinazione sommaria non suffragata da valutazioni progettuali di tipo analitico. Tale importo rappresenta comunque un limite economico per la redazione delle successive fasi di progettazione. L'eventuale superamento di tali importi dovrà essere oggettivamente motivato e concordato con la Stazione Appaltante.

2. i contenuti minimi dei vari livelli di progettazione sono quelli di cui al Titolo II Capo I del vigente D.P.R. 207/10 (da art. 17 a 43) da integrarsi con le disposizioni di cui all'art. 23 del D.Lgs 50/2016.

Non essendo ancora nota quale sarà la disciplina transitoria a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale, di definizione dei contenuti della progettazione l'aggiudicatario accetta l'eventualità che detti elaborati, fino al momento dell'avvio della gara d'appalto dei relativi lavori, debbano conformarsi alle nuove norme contenute nel citato decreto, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione. Per quanto compatibile con le opere relative al presente appalto, il servizio dovrà essere conforme ai Criteri Minimi Ambientali di cui al Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11.01.2017 “criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione”

3. nello svolgimento delle attività progettuali il Tecnico dovrà coordinarsi costantemente con il RUP;

4. tutti gli elaborati progettuali rimarranno in proprietà al S.A. che potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere forniti secondo la tempistica che verrà dettagliata all'interno del presente Disciplinare nelle seguenti modalità:

- n. 1 copia dei file definitivi di ciascun elaborato dovrà essere consegnata su supporto informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche della S.A.(_____);

- n. 3 copie cartacee a colori piegate di ciascun elaborato, piegati in formato A4 e inseriti in appositi raccoglitori dotati di etichettatura esterna ed elenco del contenuto. Eventuali copie di lavoro del progetto che verranno realizzate dal Tecnico nel corso della progettazione saranno interamente a carico dello stesso. La richiesta di ulteriori copie da parte della S.A. comporterà il mero rimborso delle sole spese di riproduzione;

5. dovranno essere recepite nel progetto tutte le indicazioni provenienti dalla S.A. secondo le procedure descritte all'interno del Documento preliminare di avvio alla progettazione e dal presente disciplinare, senza per ciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi;

6. l'Incaricato:

---dovrà collaborare con il RUP all'acquisizione, senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, di tutti i pareri, nulla-osta ed autorizzazioni necessari ai fini della realizzazione dei lavori ovvero, nel caso di indizione della Conferenza dei Servizi, dovrà prestare la massima e solerte assistenza alla S.A. per lo svolgimento della stessa e dovrà presentare tutte le eventuali dichiarazioni di conformità o di altro tipo previste nelle vigenti disposizioni di legge o regolamentari;

---dovrà recepire all'interno del progetto definitivo ed implementate nel successivo progetto esecutivo, tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo, nonché le modificazioni eventualmente richieste dalla S.A. prima dell'approvazione del progetto medesimo, senza per ciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

DIREZIONE LAVORI e prestazioni connesse:

Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie devono garantire l'esecuzione in piena conformità alla progettazione esecutiva, fermo restando il preventivo controllo di quest'ultima da parte del Tecnico incaricato; tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché ad evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento. Ai sensi degli articoli 101, comma 3 del D.lgs. 50/2016, e da 180 a 195, del d.P.R. n. 207/2010, nella direzione lavori sono comprese, in quanto indissolubilmente connesse, le prestazioni di misurazione, contabilità dei lavori, liquidazione e assistenza al collaudo. La direzione dei lavori comprende la presenza dei seguenti professionisti, i cui nominativi devono essere comunicati al responsabile del procedimento prima dell'inizio dei lavori, corredati dalle relative qualifiche e abilitazioni, in coerenza con quanto dichiarato in sede di procedura di affidamento:

a) numero ____ assistenti con funzione di direttori operativi di cui all'articolo 101, comma 4 del D.lgs. n. 50 del 2016; (se del caso aggiungere) in tale numero è compreso il direttore operativo con le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b);

b) numero ____ assistenti con funzione di ispettori di cantiere di cui all'articolo 101, comma 5 del D.lgs. n. 50 del 2016

Il DL si impegna a:

---produrre, a prestazioni ultimate, una planimetria quotata e aggiornata dei manufatti oggetto dell'intervento, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di intervento, sia cartacea che in formato _____;

---produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi as built in almeno due copie cartacee nonché una copia in formato _____.

Coordinamento per la sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'articolo 90, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., il Tecnico incaricato è obbligato a considerare, valutare e tener conto, al momento delle scelte tecniche nelle varie fasi di progettazione, dei principi e delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii. (*se il coordinatore per la sicurezza è il sottoscrittore del contratto*) Per l'incarico di cui al presente articolo la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione è assunta dal Tecnico sottoscritto che dichiara espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii. e di aver frequentato uno specifico corso di formazione con verifica dell'apprendimento finale nonché di aggiornarsi periodicamente.

(*in alternativa, se il coordinatore per la sicurezza è un soggetto diverso*) Per l'incarico di cui al presente articolo, fermo restando che i rapporti economici relativi all'incarico, anche per quanto riguarda le prestazioni di cui al presente articolo, intercorrono esclusivamente tra l'Amministrazione committente e il Tecnico incaricato, la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di cui al comma è assunta dal sig. _____, che fa parte della struttura del Tecnico incaricato in quanto _____, che sottoscrive per accettazione, limitatamente al presente articolo, dichiarando espressamente che il predetto professionista è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii. e di aver frequentato uno specifico corso di formazione con verifica dell'apprendimento finale nonché di aggiornarsi periodicamente

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

Nello svolgimento dell'incarico il professionista dovrà eseguire, tra gli altri, i seguenti compiti, rapportandosi costantemente con il responsabile del procedimento seguendone le relative istruzioni:

1. Il professionista assumerà, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di cui all'art. 91 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, e, quindi, dovrà predisporre nei tempi dovuti:
 - a. l'aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza di cui all'art. 24, comma 2, lett. n) D.P.R. n. 207/2010;
 - b. il piano di sicurezza e di coordinamento secondo quanto stabilito all'art. 39 del D.P.R. n. 207/2010 e all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché tutti gli altri elaborati tecnici necessari e previsti dalle norme indicate e vigenti ai fini della prevenzione e protezione dai rischi potenzialmente incombenti in capo ai lavoratori addetti alla realizzazione dei lavori in oggetto nonché in capo alla cittadinanza transitante in prossimità dei cantieri;
 - c. il fascicolo di cui all'art 91 del D.Lgs. n. 81/2008.
 2. La progettazione della sicurezza dovrà essere eseguita in stretta correlazione con la progettazione dei lavori.
 3. A tal fine, nello svolgimento dell'attività progettuale della sicurezza, il coordinatore dovrà coordinarsi costantemente con il progettista dei lavori e con il responsabile del procedimento, riferendo periodicamente sull'andamento delle attività, allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento dell'incarico.
 4. Dovrà recepire, nell'elaborazione od adeguamento del progetto della sicurezza, tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo in sede di espressione del parere di competenza sul progetto dei lavori, nonché le modificazioni motivatamente richieste al progettista dei lavori dall'ente committente prima dell'approvazione delle singole articolazioni progettuali, anche in attuazione delle operazioni di verifica della rispondenza degli elaborati progettuali, senza perciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.
 5. La progettazione della sicurezza dovrà essere sviluppata in coerenza con la documentazione tecnico-amministrativa fornita dal Comune all'inizio dell'attività. Le analisi dei costi elementari e dei prezzi, qualora necessarie, saranno riferite al livello del mercato corrente alla data di compilazione del progetto.
 6. Gli elaborati – che rimarranno in proprietà al committente – dovranno essere consegnati al Comune, nei tempi indicati nel successivo articolo 11, in almeno 2 (*due*) esemplari cartacei + 1 (*uno*) riproducibile su supporto informatico compatibile con i prodotti in uso al Comune stesso, impegnandosi il professionista a fornire, a semplice richiesta del responsabile del procedimento, ulteriori copie cartacee del medesimo progetto e di ogni altro elaborato o documento riferibile al progetto medesimo, se richiesto per l'ottenimento di pareri o il reperimento ed erogazione dei finanziamenti, salvo il mero rimborso delle sole spese di riproduzione.
 7. Dovrà, altresì, essere redatta la quantificazione economica dei costi per l'esatto adempimento delle norme in materia di sicurezza, non assoggettabile al ribasso d'asta.
L'ammontare di detti oneri dovrà essere definito per essere opportunamente evidenziato nel quadro economico del progetto dei lavori.
- I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di pagamento, in quanto applicabili, relativamente all'incarico di cui al presente articolo, sono i medesimi previsti per la progettazione.
- Specifiche per: Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.**
- In esecuzione del presente incarico il professionista si atterrà alle seguenti prescrizioni:
1. Il professionista. assumerà, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi discendenti dall'applicazione dell'art. 91 del D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni con l'obbligo di informare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico.
 2. Il Coordinatore dovrà garantire al responsabile del procedimento l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti all'ente committente da norme cogenti; in particolare, sarà cura del coordinatore proporre in bozza al responsabile del procedimento/responsabile dei lavori la comunicazione per la *<notifica preliminare>* di cui all'art. 99 del D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'inoltro agli organi competenti. Inoltre, sarà preciso obbligo del coordinatore disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza e i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori; il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa.
 3. Il coordinatore dovrà predisporre tempestivamente ogni modifica al piano di coordinamento della sicurezza che si rendesse necessaria in conseguenza a eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse; l'onere di tale prestazione verrà calcolato in base ai vigenti tariffari professionali, in analogia a quanto previsto per la Direzione Lavori.

4. Il coordinatore dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di cantiere e, pertanto, verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell'attività di cantiere, impartendo all'impresa le necessarie disposizioni in caso di mancato adempimento da parte della stessa, dovrà segnalare il comportamento omissivo al responsabile del procedimento; nel caso in cui il committente, nella persona del responsabile del procedimento, non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore provvede a dare comunicazione dell'inadempienza, da parte dell'impresa, all'Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro. Resta ferma la riserva del committente, nella persona del responsabile dei lavori e/o del responsabile del procedimento, di segnalare all'Azienda per i Servizi Sanitari eventuali carenze anche dovute al comportamento omissivo del coordinatore della sicurezza, impregiudicata l'azione sanzionatoria di cui ai successivi articoli 12 (*penali*) e 14 (risoluzione del contratto) .

5. Il coordinatore dovrà garantire, nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa, propria o di un proprio collaboratore in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/08, durante tutta la durata dei lavori; a garanzia della sicurezza nel cantiere dovrà, comunque, garantire la propria personale presenza in cantiere almeno due volte alla settimana e ogniqualvolta vengano svolte lavorazioni a rischio elevato e, comunque, se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il responsabile dei lavori; il coordinatore, anche tramite l'eventuale collaboratore, provvederà alla sottoscrizione, ad ogni intervento in cantiere, del registro di cui al successivo punto 6 del presente articolo.

6. A comprova del puntuale adempimento del presente contratto, dovrà essere compilato uno specifico registro, da conservarsi in cantiere, che affiancherà il giornale dei lavori, nel quale dovranno essere contestualmente indicati ed aggiornati e puntualmente sottoscritti dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaboratore come sopra qualificato, i sopralluoghi effettuati dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaboratore, le disposizioni impartite nell'espletamento delle proprie funzioni, le modalità ed i tempi di risposta dell'impresa.

7. Il coordinatore verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice, subappaltatori e prestatori d'opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS ed INAIL nonché Casse edili.

L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al responsabile del procedimento/responsabile dei lavori.

8. Il coordinatore dovrà inviare al responsabile dei lavori una relazione periodica sullo stato della sicurezza nel cantiere, secondo accordi con lo stesso e secondo necessità, con l'obbligo – per il coordinatore stesso – di segnalare le inadempienze dell'impresa e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui all'art. 92, comma 1, lettere e) ed f), del D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni; il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa ai sensi e per gli effetti del successivo art. 16

(*liquidazione dei compensi*) del presente disciplinare.

9. Il coordinatore dovrà, altresì, garantire l'assistenza relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme cogenti e dovrà svolgere, in collaborazione con il responsabile del procedimento, tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice correlate alla sicurezza.

10. Il coordinatore si obbliga infine a segnalare immediatamente al responsabile del procedimento qualsiasi fatto o circostanza di rilievo attuale o potenziale rispetto al buon andamento del cantiere.

Il committente e il responsabile del procedimento/responsabile dei lavori si riservano ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni loro arrecati anche nella forma di sanzioni amministrative a carattere pecuniario, per effetto del tardivo od omesso adempimento di tutte le predette condizioni contrattuali e comunque delle disposizioni di legge in vigore, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

11. Tutti gli elaborati prodotti nel corso dell'espletamento dell'incarico rimarranno in proprietà alla S.A., che potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere consegnati in forma cartacea e su supporto informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche della SA (file sorgente originale modificabile in forma non protetta). Saranno rimborsate solo le spese di riproduzione.

I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di pagamento, in quanto applicabili, relativamente all'incarico di cui al presente articolo, sono i medesimi previsti per la direzione dei lavori.

L'offerta del Tecnico incaricato come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì obbligazioni

contrattuali inderogabili le modalità esecutive del servizio e ogni altra condizione prevista nell'offerta tecnica del Tecnico incaricato.

Art. 8 Ulteriori attività ricomprese nell'incarico di progettazione

-Relazioni sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti: La relazione descrittiva dovrà riportare i livelli di acquisizione dei dati e di verifica nonché i livelli di conoscenza della struttura oggetto di adeguamento, nonché le modalità e i documenti disponibili o da acquisire per l'esecuzione del rilievo di dettaglio strutturale, le modellazioni numeriche, la tipologia di analisi strutturale e le procedure che si intendono adottare per la definizione delle condizioni statiche e dei livelli di sicurezza nonché la definizione dei valori di accelerazione al suolo corrispondenti agli stati limite definiti dalle norme tecniche vigenti e dei loro rapporti. Dovranno essere descritte, anche in senso temporale, tutte le procedure e le modalità qualitative e quantitative che si intendono adottare per la valutazione della sicurezza sismica e della capacità di resistenza della struttura esistente alle combinazioni delle azioni di progetto previste dalla normativa. Tale valutazione, della sicurezza sismica, deve essere condotta sia nei riguardi delle azioni sismiche attese sia nei riguardi delle altre combinazioni previste dalle norme.

-Relazione geologica e geotecnica: Si dovrà procedere alla identificazione delle formazioni presenti nel sito, allo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, dovrà essere definito il modello geologico del sottosuolo. Si dovranno illustrare e caratterizzare gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica. Dovrà inoltre essere definito, alla luce delle indagini eseguite a cura della Stazione Appaltante sulla base delle indicazioni fornite dal geologo e dal progettista strutturale, il modello geotecnico del volume del terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalle opere e che a propria volta influenzerà il comportamento degli edifici stessi. Dovranno essere illustrati inoltre i procedimenti impiegati per le verifiche geotecniche, per tutti gli stati limite previsti dalla normativa tecnica vigente, che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno, e alla risposta sismica locale. La relazione geotecnica deve comprendere l'illustrazione delle indagini effettuate a tal fine, dei procedimenti adottati e dei risultati ottenuti;

-Rilievi planaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico: Sarà cura del progettista effettuare gli ulteriori rilievi necessari alla progettazione definitiva restituendo gli stessi su idonei elaborati grafici e descrittivi. L'inserimento urbanistico dell'opera dovrà essere effettuato mediante la produzione di viste prospettiche e foto inserimenti.

-Relazioni sismiche e sulle strutture: La relazione dovrà descrivere le tipologie strutturali e gli schemi e modelli di calcolo. La relazione dovrà definire l'azione sismica tenendo anche conto delle condizioni stratigrafiche e topografiche, coerentemente con i risultati delle indagini e delle elaborazioni riportate nella relazione geotecnica. Dovrà inoltre definire i criteri di verifica da adottare per soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa tecnica vigente

Art. 9 Altre condizioni disciplinanti l'incarico

Il Tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.

In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Tecnico incaricato, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, anche ma non solo in relazione all'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi livelli della progettazione, nonché in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere su quanto progettato.

In capo all'Amministrazione committente non incombe alcun obbligo di comunicazione al Tecnico incaricato o altri adempimenti, nemmeno in relazione all'indicazione dei nominativi del Tecnico incaricato sugli elaborati oggetto di varianti, modifiche, con la sola eccezione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 106, comma 1, lettera c), sub 1) del decreto legislativo n. 50 del 2016 che potranno recare l'indicazione del Tecnico incaricato con la precisazione "autore del progetto originario" o altra precisazione analoga

Art. 10 . Variazioni, interruzioni, ordini informali

1. Il Tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.
2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti, sospensioni o interruzioni o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del Tecnico incaricato.
3. Il Tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto, a titolo risarcitorio o non risarcitorio, in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.
4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.
5. Ai fini del presente contratto i rapporti tra il Tecnico incaricato e l'Amministrazione committente avvengono per il tramite del responsabile del procedimento di quest'ultima.

Art. 11. Durata dell'incarico e termini

Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni qualora la comunicazione ne preveda più di una.

I termini per l'espletamento delle prestazioni nelle fasi di progettazione sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente, e sono così determinati:

1	Redazione Progetto definitivo	Giorni _____ (così determinato in sede di offerta) a decorrere dalla stipula della convenzione o del verbale di consegna del servizio a cura del RUP del servizio.
2	Redazione progettazione esecutiva	Giorni _____ (così determinato in sede di offerta) a decorrere dal ricevimento della comunicazione del RUP al proseguimento dell'incarico, successiva all'approvazione del progetto definitivo

I termini di cui sopra si intendono al netto di eventuali tempi richiesti da altre amministrazioni pubbliche per il rilascio di pareri, nulla osta o quant'altro necessario per la corretta esecuzione dell'incarico, comprendono invece i tempi relativi all'espletamento delle relative prestazioni accessorie.

Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Amministrazione committente, tale singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo del Tecnico incaricato che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente.

L'Amministrazione committente, con apposito ordine scritto, può derogare da tali condizioni.

Successivamente alla consegna degli elaborati, per ogni livello di progettazione, l'Amministrazione committente procede alla verifica del progetto ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016. L'eventuale modifica e consegna all'Amministrazione committente degli elaborati progettuali finalizzata ad ottenere la positiva verifica/validazione del progetto, in ogni suo livello, dovrà avvenire entro il termine di 10 giorni dalla richiesta formulata dal RUP.

I termini per l'espletamento delle prestazioni nelle fasi di esecuzione (direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione), sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente e sono determinati in relazione alle prestazioni connesse all'andamento dei lavori.

Art. 12 Penali

Il ritardo nella consegna degli elaborati progettuali comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 15 per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 11.

La penale per qualunque ritardo nella fase di progettazione si applica all'intero importo del corrispettivo relativo a tale fase.

L'applicazione della penale non esclude la responsabilità del Tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico incaricato.

Il ritardo in fase di esecuzione comporta la penale nella misura anch'essa dell'uno per mille, applicata all'importo dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione:

- a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal Capitolato Speciale d'appalto;
- b) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie pertinenti l'ultimazione dei lavori oppure necessarie all'accertamento del collaudo provvisorio..

Art. 13. Riservatezza, coordinamento, astensione

1. Il Tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi degli articoli 52 e 53 del D.lgs. 50/2016.
2. Il Tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa al Tecnico incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell'Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.
4. Il Tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.
5. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il Tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.
6. Con la sottoscrizione del Contratto il Tecnico incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

Art. 14. Risoluzione del contratto

1. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento se il Tecnico incaricato contravviene alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produce la documentazione richiesta o la produce con ritardi pregiudizievoli, oppure assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.
2. E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto se il Tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosta dalle modalità di espletamento delle prestazioni richieste o contravvenga agli obblighi di cui al presente disciplinare.
3. Il contratto può altresì essere risolto in danno del Tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:
 - a) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura del Tecnico incaricato non dispone di una figura professionale sostitutiva;
 - b) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
 - c) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

- d) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
- e) accertamento della violazione della disciplina del subappalto;
- f) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7 del D.lgs. 50/2016, o all'articolo 10, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010;
- g) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 9, comma 5;
- h) mancato ottenimento della verifica positiva di un livello di progettazione o della validazione positiva del livello di progettazione da porre a base della successiva gara d'appalto.

4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

L'amministrazione committente ha facoltà di revocare parte dell'incarico conferito, per motivi di pubblico interesse.

Art. 15. Determinazione dei corrispettivi

Le prestazioni professionali saranno compensate relativamente:

---alle varie fasi progettuali dopo l'avvenuta approvazione da parte dell'Ente dei progetti;

---alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in percentuale all'avanzamento dei lavori fino al raggiungimento dell'80%; la restante quota (20%) ad approvazione del collaudo;

sulla base delle percentuali previste in corrispondenza delle classi e categorie di cui alle tabelle dei corrispettivi allegate alla documentazione di gara.

Su tale importo il Tecnico incaricato, avendolo considerato congruo, ha offerto un ribasso pari al _____%

Il compenso risultante dall'applicazione del ribasso offerto applicato all'importo degli onorari e spese posti a base di gara, ammonta ad €_____oltre oneri.

L'onorario dovuto al Tecnico incaricato per le prestazioni previste dalla presente convenzione è comprensivo di spese incluse quelle per viaggi, trasferte, copie, stampe, per il tempo impiegato in sopralluoghi dal Tecnico e dal suo personale di aiuto, senza diritto di rivalsa.

Tale importo rimarrà fisso ed invariabile anche nel caso di variazione dell'importo dei lavori.

L'ammontare del corrispettivo per lo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura richiesti è stato determinato conformemente al D.M. 17/06/2016 (GURI n. 174 del 27.07.2016).

Limitazione della spesa - Ai fini e per gli effetti dell'articolo 191 del D.Lgs. 267/00, il Tecnico incaricato si obbliga a notificare preventivamente al Comune eventuali esigenze di prestazioni integrative e/o suppletive, dalle quali possa comunque derivare un maggior onere per il Comune. In caso di mancata richiesta ovvero di mancata assunzione del relativo impegno di spesa il Comune non potrà, in ottemperanza al disposto della precitata norma, procedere al pagamento delle maggiori prestazioni, anche se queste risultassero spettanti in forza della tariffa professionale.

Art. 16 Liquidazione dei compensi

I compensi per l'incarico previsto dal presente disciplinare, saranno liquidati e pagati su presentazione di fattura emessa dall'incaricato.

Il loro pagamento dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla acquisizione al protocollo della fattura elettronica ed ottenimento di attestazione di regolarità contributiva regolare da parte del Comune

Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

Art. 17 Subappalto

Ai sensi dell'art. 105, del decreto legislativo n. 50 del 2016 le prestazioni che il Tecnico incaricato ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti individuati in sede di procedura di affidamento, previa autorizzazione dell'Amministrazione committente, nel rispetto del citato articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in quanto applicabile, e fermi restando i divieti e i limiti al subappalto previsti dall'articolo 31, comma 8, secondo periodo dello stesso decreto legislativo; le prestazioni subappaltabili sono le seguenti:

- a) _____;
- b) _____;
- c) _____;
- d) _____.

OVVERO

Il tecnico incaricato non si avvale della facoltà del subappalto

Art 18 Polizza civile professionale

Il Tecnico incaricato è obbligato, a produrre contestualmente alla sottoscrizione del contratto/convenzione, (se non già fornita in sede di gara) una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con riferimento ai lavori progettati con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (euro un milione/00).

La polizza dovrà avere validità per tutta la durata del servizio sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Nel caso il Tecnico incaricato sia un raggruppamento temporaneo di professionisti o un consorzio ordinario tale polizza dovrà essere prodotta da ciascun aderente al raggruppamento o al consorzio, per l'importo qui previsto.

Nel caso intervenissero modifiche alla durata contrattuale, il Tecnico incaricato dovrà, conseguentemente, adeguare la durata della polizza.

La mancata presentazione della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale

Art 19 Garanzia definitiva

Il Tecnico incaricato del servizio, contestualmente alla sottoscrizione del contratto/convenzione, è obbligato a costituire una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione del servizio ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, salvi gli incrementi di cui allo stesso art. 103 e le riduzioni di cui all'art. 93 del citato decreto legislativo. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e l'eventuale affidamento del servizio in favore del concorrente che segue nella graduatoria formatasi in gara. La Stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore nonché di valersi della stessa per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

Detta garanzia sarà svincolata con le modalità previste all'art. 103 del D Lgs. n. 50/2016.

Art. 20 Obbligo tracciabilità transazioni

Il Tecnico incaricato, in conformità alla legge 13.08.2010, n. 136, dichiara che il conto corrente bancario o postale intestato a _____, cod. IBAN _____, è dedicato alle transazioni relative al presente appalto, che verranno effettuate, pena le sanzioni previste dalla legge citata, esclusivamente con bonifico bancario o postale riportante l'indicazione del codice C.I.G, inerente il presente affidamento. "C.I.G. _____". Comunica, altresì, le generalità ed il Codice Fiscale di tutte le persone delegate ad operare su di esso: sig _____ .C.F _____
sig _____ .C.F _____

Art. 21 Disposizione finali

Sono a carico dell'incaricato le spese di bollo del presente disciplinare nonché quelle derivanti dall'eventuale registrazione.

Nel caso in cui l'Amministrazione committente affidi successivamente anche le attività inerenti il 2° stralcio funzionale di lavori, così come previsto dal disciplinare di gara, si precisa che:

- l'affidamento è condizionato alla previa adeguata copertura finanziaria di realizzazione dell'opera;
- il Tecnico incaricato si obbliga a praticare le stesse condizioni di offerta (tecnica ed economica) proposte in sede di gara;
- l'incarico dell'attività di direzione dei lavori (ed attività connesse), incluso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, del 2° stralcio, sarà condizionato all'assenza di personale interno all'ente o di altre pubbliche amministrazioni cui conferire l'incarico in parola, giusto quanto previsto dall'art. 111 del D. Lgs. 50/2016, da verificare in prossimità della data di inizio dei lavori, ed alla previa adeguata copertura finanziaria di realizzazione dell'opera ed alla effettiva esecuzione della stessa;

Art. 22 Clausola risolutiva espressa

Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto, a norma della legge 13.08.2010, n. 136, l'esecuzione di transazione relative all'incarico in oggetto senza avvalersi di banche o della Società poste Italiane.

Art. 23 Controversie

Per tutte le controversie che possano insorgere relativamente al conferimento dell'incarico è competente il Foro di Treviso.

Art. 24 Efficacia .

Il presente contratto/convenzione è fin d'ora impegnativo per il Tecnico incaricato mentre lo sarà per il Committente soltanto dopo aver riportato le prescritte approvazioni ed autorizzazioni.

Art. 25 Spese . Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto/convenzione e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza di cui all'articolo 12, comma 4, sono a carico del Tecnico incaricato.

Il Tecnico incaricato:

Per l'Amministrazione committente

Nel caso di società di ingegneria:

il legale rappresentante _____

Nel caso di associazione professionale:

i professionisti associati: _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. le parti accettano e sottoscrivono espressamente il contenuto degli artt. 1, 14 e 21.

Il Tecnico incaricato:

Per l'Amministrazione committente

Nel caso di società di ingegneria:

il legale rappresentante _____

Nel caso di associazione professionale:

i professionisti associati: _____